TRIBUNALE DI FIRENZE

VG 1515/2015

Il Giudice, visto il ricorso depositato da con cui chiede di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni come previsto dall'art. 14 ter primo comma della L. n. 3 del 27.1.2012;

vista la relazione particolareggiata ex art. 14 ter co 3 L. 3/2012 resa dall' Organismo di Composizione della Crisi (OCC), in persona del dott.

rilevato che l'OCC riferisce (e documenta) che analogo ricorso, sempre corredato dalla relazione del medesimo OCC, è stato presentato in data 3.2.2015, e che il Giudice, dott.ssa Mariani, aveva rigettato l'istanza di ammissione alla procedura di liquidazione di tutti i beni del sovraindebitato ai sensi dell'art. 14-ter, ritenendola non meritevole di accoglimento sia per l'assenza del presupposto della cessione dei beni ai creditori sia per l'assenza del requisito della mancanza nel quinquennio di atti in frode ai creditori;

rilevato, in particolare, che il Giudice nel predetto provvedimento aveva rilevato che il ricorrente aveva costituito fondi patrimoniali e trust sulla totalità dei suoi beni immobili "con atti in data febbraio novembre 2010", e che tali atti (compiuti nel quinquennio) configurano certamente atti in frode perché limitativi della possibilità della circolazione dei beni, che erano già stati accertati come tali in sentenze rese da questo Tribunale che ne avevano sancito l'inefficacia nei confronti del creditore che aveva agito in revocatoria;

evidenziato che il Giudice aveva altresì rilevato che nel caso di specie mancava del tutto il presupposto della cessione dei beni alla liquidazione in favore dei creditori perché il vincolo era stato dichiarato inefficace solo nei confronti di un creditore, ed impediva pertanto al liquidatore la cessione degli stessi non essendo i beni nella piena disponibilità del ricorrente;

rilevato che l'art. 14 quinquies L.3/2012 al primo comma dispone che "se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione";

rilevato che l'art. 14 ter al comma primo dispone che "il debitore in stato di sovraindebitamento e per il quale ricorrono i presupposti dell'art. 7 comma 2 lett. a) e b) può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni";

rilevato, per quanto qui rileva, che la lettera B) dell'art. 7 comma 2 dispone che la "proposta non è ammissibile quando il debitore...b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo", capo della legge nel quale è prevista e regolamentata la procedura di liquidazione dei beni del sovraindebitato;

rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha già fatto ricorso alla medesima procedura con il ricorso sopra richiamato del 3.2.2015, che è stato rigettato;

ritenuto che l'art. 7 comma 2 lett. b) deve essere interpretato nel senso che la domanda è ammissibile solo se il debitore non abbia proposto nel quinquennio precedente altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con le precisazioni che di seguito si esporranno;

ritenuto che il provvedimento di rigetto citato, reso per carenza dei presupposti di cui all'art. 14 quinquies, costituisce un provvedimento decisorio che preclude la riproposizione della domanda, e che avrebbe dovuto, piuttosto, ove se ne fossero ravvisati i motivi, essere oggetto di impugnazione;

ritenuto infatti che nella specie non vengono in questione meri profili procedurali – quali ad esempio, la mancata produzione di documentazione sanzionata dall' art. 14 ter comma 5 con l'inammissibilità della domanda – in ragione dei quali, trovando applicazione gli artt. 737 ss c.p.c., in quanto compatibili, la domanda, arrestatasi in fase di avvio del procedimento, avrebbe potuto essere ripresentata, con le più opportune integrazioni, investendo il Giudice di una pronuncia ai sensi dell'art. 742 c.p.c.;

ritenuto che ai fini della pronuncia di inammissibilità per carenza dei requisiti di cui all'art. 7 non occorre la previa instaurazione del contraddittorio con il ricorrente, considerato che il legislatore sembra al riguardo aver impiegato un modello di rito camerale secondo lo schema

degli artt. 737 ss c.p.c. senza prevedere particolari garanzie processuali, come si ricava dal difetto di una norma espressa che regoli il provvedimento di rigetto;

rilevato che tale conclusione risulta avvalorata dalla circostanza che mentre nella successiva fase di apertura del procedimento sono espressamente previste le modalità e i termini del contraddittorio, nella prima fase di avvio del procedimento il legislatore non ha contemplato alcun contraddittorio limitandosi a rinviare, tramite il richiamo dell'art. 10 comma 6, all'art. 737 c.p.c., nel quale il contraddittorio è meramente eventuale;

ritenuto di conseguenza che la domanda deve essere dichiarata non ammissibile;

P.q.M.

dichiara inammissibile la domanda avanzata da nel procedimento VG 1515/2015.

Si comunichi

Firenze, 7 maggio 2015

Il Giudice

IL GIUDICE
Dott. Silvia Governatori

TRIBUNALE DI FIRENZE
7 MAG. 2015
DEPOSITATO IN CANCELLERIA